



DELIBERA N. 32

5 febbraio 2025.

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata dalla Gielle di Galantucci Luigi - Procedura aperta per il servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio presso l'Università degli Studi di Pavia - CIG: B297E403B2 - Importo a base di gara: euro 498.533,00 - S.A.: Università degli Studi di Pavia

UPREC/PRE/001/2025/S/PREC

Riferimenti normativi

Art. 11 d.lgs. 36/2023

Art. 110 d.lgs. 36/2023

All. I.01

Parole chiave

Indicazione di un diverso CCNL – Verifica equivalenza tutele economiche e normative

Massima

Appalto pubblico – In genere – Bando di gara – Indicazione CCNL - Operatore economico – indicazione di un diverso CCNL – Verifiche – Accertamento equivalenza tutele normative ed economiche – Necessità

L'accertamento dell'equivalenza delle tutele economiche presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall'operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell'invito.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 5 febbraio 2025

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 154850 del 27 dicembre 2024, con cui la Gielle di Galantucci Luigi ha contestato l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della Nuova Asac Antincendio S.r.l. per violazione degli artt. 11 e 110 del d.lgs. 36/2023, non avendo la Stazione appaltante accertato e verificato che il trattamento economico previsto dal CCNL indicato dall'aggiudicatario in offerta (CCNL metalmeccanico Artigiani) differisce da quello del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara (CCNL Metalmeccanico industria);

RILEVATO, in particolare, che l'istante ha sollevato dubbi in ordine alla correttezza dell'iter seguito dall'Amministrazione nell'ambito del subprocedimento di anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario, in quanto non sarebbe stato operato il raffronto tra i due CCNL (quello indicato dalla stazione appaltante e quello dichiarato dall'aggiudicatario in offerta) sul versante economico, confronto suggerito dall'Autorità nella relazione illustrativa al bando tipo 1/2023 e dal quale emergerebbe una differenza retributiva del 25%; inoltre, la Stazione appaltante sarebbe caduta in contraddizione nel riconoscere che la Nuova ASAC Antincendio non è un'impresa artigiana e, ciononostante, che la stessa può legittimamente applicare il CCNL Metalmeccanico Artigiani;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 3537 del 10 gennaio 2025;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 5759 del 15 gennaio 2025, con cui l'Università degli Studi di Pavia ha preliminarmente rappresentato di aver scelto di indicare, negli atti di gara, il CCNL Metalmeccanico Industria per un duplice ordine di considerazioni: (i) si tratta di uno dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, (ii) sulla base dell'esperienza consolidata dall'Ateneo desunta dalle pregresse edizioni della gara, questo contratto rappresenta quello statisticamente più ricorrente. In merito alle verifiche svolte nel subprocedimento di anomalia dell'offerta, il RUP ha accertato che non sussistono sostanziali differenze tra i due CCNL per quanto riguarda le tutele sindacali garantite al lavoratore dal punto di vista delle regole relative alle ferie, permessi, malattia, maternità, infortunio. Per converso, è stata accertata la sussistenza di differenze sotto il profilo retributivo, posto che la retribuzione del CCNL Metalmeccanico industria è più elevata rispetto a quella del CCNL Metalmeccanico artigiano. Tuttavia, come risulta dalla relazione di anomalia, la sola differenza retributiva non è stata ritenuta impattante sulla complessiva posizione dei lavoratori. Tanto in ragione del fatto che la locuzione "stesse tutele" utilizzata dal legislatore non può essere intesa come parità di retribuzione (richiama, a sostegno della tesi, la recente sentenza del TAR Brescia). Tale impostazione risulterebbe altresì avvalorata dall'art.3 (Presunzione di equivalenza) dell'allegato I.01 del Codice introdotto dal D.Lsg. n.209/2024 (correttivo Appalti) ai sensi del quale *"Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosectore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa"*. La Stazione appaltante ha inoltre precisato che il RUP ha svolto approfondimenti anche sulla possibilità della Nuova



Asac Antincendio S.r.l. di applicare il CCNL Metalmeccanico Artigiani. Invero, da una visura camerale, l'impresa risulta non iscritta all'Albo delle imprese Artigiane dal 2018. Richiesti dei chiarimenti, l'operatore ha rappresentato che la cancellazione è dovuta al mero superamento del limite dimensionale relativo ai lavoratori dipendenti, in ossequio al dettato normativo previsto dalla L. n. 443/1985; quanto sopra ha comportato un aumento degli oneri contributivi INPS lasciando inalterato l'assetto organizzativo e produttivo aziendale. Nuova Asac ha specificamente rappresentato, nell'ambito dei giustificativi prodotti, che la tipologia di attività esercitata in via prevalente rientra nell'ambito delle attività artigiane per lavorazioni non in serie e non come attività industriale. L'operatore economico risulta a tutt'oggi iscritto all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (E.B.N.A.) e al Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'artigianato (SANARTI) a favore dei quali vengono effettuati i versamenti dei contributi mensili per i propri dipendenti. Pertanto, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce ampia libertà alle imprese nella scelta del CCNL da applicare, si è ritenuto che il mero superamento dei limiti dimensionali richiesti dalla normativa vigente per l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane non possa comportare alcun obbligo, a carico del datore di lavoro, di applicare nei confronti dei propri dipendenti un nuovo e differente contratto collettivo (nella fattispecie, il CCNL Metalmeccanici Industria) che, peraltro, la stazione appaltante non avrebbe potuto imporre in sede di gara. Sussiste però l'obbligo di riconoscere ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi tabellari del CCNL di settore, in virtù della norma costituzionale che riconosce ad ogni lavoratore il diritto ad una retribuzione "proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (art. 36 Cost.). Tale obbligo è stato verificato dalla stazione appaltante per il tramite della verifica di anomalia specificamente condotta con riferimento al CCNL applicato da Nuova Asac Srl e dalla stessa indicato in sede di offerta. Sulla base di tali considerazioni, il RUP ha quindi ritenuto legittima l'applicazione del CCNL Metalmeccanici Artigiani da parte della Nuova Asac Srl, nonostante la stessa non risultasse più iscritta all'albo delle imprese artigiane. Infine, la Stazione appaltante ha contestato la genericità – con conseguente inammissibilità -delle censure svolte dall'istante nell'ambito del procedimento di precontenzioso;

VISTE le ulteriori memorie dell'istante e della Stazione appaltante;

PRESO ATTO che la nuova ASAC Antincendio S.r.l. non ha prodotto memorie;

RITENUTO, alla luce di quanto rappresentato dalle parti, che la questione di diritto da esaminare e dirimere concerne l'individuazione dei presupposti per ritenere soddisfatta l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico dichiara di applicare ai propri dipendenti impiegati nell'appalto un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara;

VISTO l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 36/2023, che, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 209/2024, così recitava: "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la



dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110";

CONSIDERATO che, come già evidenziato dall'Autorità nella delibera n. 392 del 30 luglio 2024, le suddette disposizioni mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto. Si è osservato, in particolare, che il secondo comma dell'art. 11, obbligando le Stazioni appaltanti ad indicare già nel bando di gara il CCNL applicabile, e il successivo comma 3, nella parte in cui onera il concorrente all'indicazione nell'offerta del CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto, costituiscono elementi di forte novità rispetto al previgente impianto codicistico e alla giurisprudenza in tema, che non prevedeva simili indicazioni nell'ambito dell'offerta. L'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 si limitava, infatti a prevedere che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La formulazione dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell'approccio alla tematica della tutela del lavoro: l'impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell'offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL - prima dell'aggiudicazione;

CONSIDERATO che, nella Relazione illustrativa al Codice, il Consiglio di Stato ha chiarito che la *ratio* dell'art. 11, commi 1 e 2, è quella di evitare che, quando vi siano più contratti collettivi conformi e con ambiti di applicazione compatibili con l'attività oggetto dell'appalto, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico. La previsione, secondo il Consiglio di Stato, *"non pare in contrasto con l'art. 39 Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l'efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l'aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l'appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell'attività imprenditoriale diversa; e restando libero di accettare o non la clausola dell'appalto pubblico oggetto dell'aggiudicazione (accettando, quindi, anche l'esclusione dalla procedura). I medesimi argomenti possono essere utilizzati per affermare la compatibilità anche rispetto all'art. 41 Cost., tenuto conto altresì che la libera iniziativa economica "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Il consentire alla p.a. la scelta di indicare il CCNL applicabile alle prestazioni oggetto di gara sembra trovare giustificazione proprio sotto questo profilo (Art. 41, secondo comma, Cost.)."*;

RILEVATO che l'Autorità, nella Relazione illustrativa al bando tipo 1/2023, ha fornito puntuali indicazioni volte ad agevolare l'individuazione del contratto collettivo da indicare nei documenti di gara e lo svolgimento delle valutazioni di competenza dell'Amministrazione in merito all'equivalenza delle tutele economiche e normative nel caso in cui l'operatore economico indichi l'applicazione di un differente contratto. Per quanto d'interesse in tale sede – non essendo in contestazione la correttezza del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara – si legge, a pagina 11 del documento, che "Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio, artigiani, cooperative, PMI e grandi imprese)



con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell'operatore economico venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica". Nel documento viene poi descritto il procedimento da svolgere per verificare l'equivalenza delle tutele normative ed economiche. Pur dando atto che sono rari i casi in cui due contratti presentino esattamente lo stesso articolato, l'Autorità ha ritenuto che la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del *nomen iuris*, garantisce tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. L'Autorità ha suggerito di effettuare dapprima la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste; poi, di quella normativa, da svolgere su una serie di parametri, il cui scostamento marginale, in un numero limitato (pari a 2 parametri), non è ritenuto sintomatico dell'assenza di equivalenza tra i due contratti;

CONSIDERATO che le suddette indicazioni sono state integralmente recepite dal legislatore. Il d.lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha introdotto il nuovo allegato I.01 del Codice dedicato ai "Contratti collettivi". L'articolo 3 dell'allegato, rubricato "presunzione di equivalenza" stabilisce che *"Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa"*. Al di fuori di tale casistica, l'art. 4 dell'allegato individua gli elementi da raffrontare per ritenere provata l'equivalenza delle tutele. Sul versante economico, l'art. 4, comma 2, prevede che *"La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e) eventuali ulteriori indennità previste"* e precisa al comma 4 che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito"*;

RITENUTO, pertanto, in via generale, che nel caso in cui l'operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l'Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l'operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall'impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall'impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e) eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata



l'equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall'impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara;

CONSIDERATO, alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate, che, nel caso di specie, non appaiono condivisibili le valutazioni svolte dalla Stazione appaltante in merito alla possibilità della Nuova Asac Antincendio S.r.l. di applicare il CCNL metalmeccanico Artigiani;

PREMESSO, infatti, che non è in discussione la facoltà della Nuova Asac Antincendio S.r.l. di applicare in via generale e nei rapporti privatistici il suddetto CCNL; invero, come sopra anticipato, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione di cui all'articolo 11 non è in contrasto con l'art. 39 della Costituzione in quanto "non è diretta a estendere *ex lege ed erga omnes* l'efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l'aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l'appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell'attività imprenditoriale diversa". Le valutazioni che l'Amministrazione è tenuta a compiere, quindi, al fine di ritenere rispettato l'art. 11 del Codice, non devono avere riguardo alla generale attività privatistica dell'impresa quanto alla specifica attività da svolgere nell'esecuzione dell'appalto pubblico;

CONSIDERATO che, in tale contesto, la Stazione appaltante avrebbe dovuto accertare se la Nuova Asac Antincendio S.r.l. possa essere qualificata come "impresa artigiana" alla stregua della legislazione vigente in materia e, conseguentemente, se la stessa possa legittimamente applicare, nell'esecuzione dell'appalto, il CCNL Metalmeccanico Artigiani, in quanto coerente "con la dimensione o natura giuridica dell'impresa" (con conseguente operatività della presunzione di equivalenza già indicata nella relazione illustrativa al bando tipo e oggi positizzata nell'art. 3 dell'allegato I.01 del Codice). Al riguardo, si osserva che l'art. 2083 c.c. stabilisce che "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". L'essenza dell'artigianato risiede nella sua natura di piccola impresa, dove il lavoro manuale e la personalizzazione sono al centro delle attività. Al precipuo fine di salvaguardare tale caratteristica, l'art. 4 della L. 443/1985 (legge quadro in materia di artigianato) prevede specifici limiti dimensionali (numero di dipendenti impiegati nell'impresa), affinché l'impresa possa definirsi artigiana, dal rispetto dei quali dipende il diritto all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, definita dall'art. 6, comma 5, come "costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane". La Corte di cassazione, nella sentenza n. 8703/2000, ha affermato che "l'impresa artigiana è definita: a) dall'oggetto della stessa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, escluse le attività indicate al primo comma dell'art. 3 (ndr della L. 443/1985)...;b) dal ruolo dell'artigiano nell'impresa, richiedendosi, in particolare, che questo svolga "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2); c) dai limiti dimensionali relativi ai dipendenti utilizzabili, che varia da settore a settore; d) dalla funzione preminente nell'impresa del lavoro sul capitale" (in senso analogo cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2018 n. 18723);

CONSIDERATO, pertanto, che il rispetto di precisi limiti dimensionali assurge a requisito indefettibile per la qualificazione di un'impresa come impresa artigiana;

RILEVATO che la Nuova Asac Antincendio S.r.l., nei propri giustificativi, ha espressamente riconosciuto di essere stata cancellata dall'Albo delle imprese artigiane nel 2018 per aver superato i limiti dimensionali;



RITENUTO, pertanto, che il superamento dei limiti dimensionali avrebbe dovuto determinare l'Amministrazione a disconoscere natura di "impresa artigiana" alla Nuova Asac Antincendio e incoerente con la sua "dimensione o natura giuridica dell'impresa" il CCNL che ha dichiarato di applicare. *Ad abundantiam*, si osserva che il sindacato CCNL stabilisce, alla voce campo di applicazione che "*Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente*";

CONSIDERATO che, una volta escluso che la Nuova Asac Antincendio S.r.l. possa applicare il CCNL artigiani e stante la non operatività della presunzione di equivalenza tra i due CCNL, la Stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire efficacia escludente alle differenze retributive tra i due CCNL rilevate dal RUP nell'ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte e quantificate dall'istante in circa il 25%. In particolare, l'istante, conformemente alle indicazioni fornite dall'Autorità nella relazione Illustrativa al bando tipo 1/2023 (recepite dal legislatore del correttivo e, quindi, confluite nel nuovo allegato I.01 del Codice) ha indicato le seguenti voci: retribuzione tabellare annuale e indennità di contingenza: CCNL Metalmeccanico Artigianato (livello 5° - €. 1.499,59 x 12) €/anno 17.995,08, CCNL Metalmeccanico Industria (livello C1 - €. 1.948,18 x 12) €/anno 23.378,16; EDR: CCNL Metalmeccanico Artigianato (livello 5°) €/anno zero, CCNL Metalmeccanico Industria (livello C1) €/anno 485,00; Tredicesima: CCNL Metalmeccanico Artigianato (livello 5°) €. 1.499,59, CCNL Metalmeccanico Industria (livello C1) €. 1.948,18. Tali differenze, anche piuttosto consistente, non possono consentire di ritenere provata l'equivalenza delle tutele economiche tra i due contratti;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'aggiudicazione in favore della Nuova Asac Antincendio S.r.l. non è conforme alla normativa di settore, in quanto il CCNL che l'impresa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell'appalto non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad escludere dalla gara la Nuova Asac Antincendio S.r.l. e ad adottare gli atti consequenziali.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che può proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2025
Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente